

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

Registro Generale n. 12

ORDINANZA

N. 12 DEL 20-05-2020

**Oggetto: RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO -
DISPOSIZIONI.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che prevede la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

RICHIAMATI i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", relativo alle misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due" con il quale è stata demandato ai Presidenti di Regione la riapertura di alcune attività nel rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere;

VISTO l'allegato al decreto contenente misure generali in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché il riparto di competenze tra i comuni e i titolari dei posteggi;

RICORDATO al riguardo che:

- la Giunta della Regione Marche in data 11/05/2020 ha approvato la deliberazione n. 565 avente ad oggetto "Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetiste e centro benessere";

- il Presidente della Giunta Regione Marche in data 15.05.2020 ha adottato il Decreto n. 152 avente ad oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio - Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020;

VISTO l'allegato A alla deliberazione medesima, contenente il protocollo specifico per lo svolgimento delle attività nei mercati;

VISTO che il protocollo sopracitato è stato approvato previa consultazione delle maggiori associazioni di categoria del settore del commercio sia ambulante che in sede fissa, dei consumatori ed anche l'ANCI;

RICHIAMATE:

- la propria Ordinanza n. 4 del 11.03.2020 ad oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATO SETTIMANALE PER IL PERIODO 12.03.2020 - 03.04.2020, IN ESECUZIONE DEL D.P.C.M. 8 MARZO 2020 RECANTE "MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19" con la quale veniva sospeso il mercato ambulante settimanale e tutte le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante dal 12.03.2020 al 03.04.2020;
- la propria Ordinanza n. 9 del 03.04.2020, con la quale venivano prorogate fino alla data del 13.04.2020 le disposizioni contenute nella precedente Ordinanza n. 4/2020;
- la propria ordinanza n. 10 del 13.04.2020, con la quale venivano prorogate fino alla data del 03.05.2020, le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze n. 4 del 11.03.2020 e n. 9 del 03.04.2020 "sospensione mercato settimanale e attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante";
- la propria Ordinanza n. 11 del 02.05.2020, con la quale veniva consentito l'esercizio delle attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli nel mercato settimanale dei giorni 8 e 15 maggio 2020, ferma restando la sospensione delle altre attività su aree pubbliche, in piazza del Mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni per garantire il rispetto delle misure di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riapertura delle attività del locale mercato settimanale del Capoluogo, per tutti i settori merceologici, a far data dal 22.05.2020, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali individuati con i provvedimenti di cui sopra;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 41/G.C. del 20.05.2020, ad oggetto: "Misure precauzionali relative al commercio su aree pubbliche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione nuova planimetria per lo svolgimento temporaneo del mercato settimanale del Capoluogo" veniva deciso di dislocare temporaneamente, con decorrenza dal 22.05.2020 e sino a nuova diversa decisione, le attività commerciali operanti nel locale mercato del Capoluogo nelle seguenti due aree ben distinte: alimentare e produttori agricoli (piazza del Mercato - area camper) e non alimentare nell'area storica del mercato (via dei Giardini), approvando, correlativamente, per l'effetto, apposita planimetria;

RITENUTO opportuno e necessario predisporre istruzioni operative, finalizzate non solo ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 ma altresì idonee a disciplinare la circolazione stradale inerente le vie di accesso a tali aree mercatali estendendo a far data dal 22.05.2020 e per tutti i venerdì, il divieto di transito e di sosta, già istituito per via dei Giardini, anche alla piazza del Mercato dalle ore 06,30 alle ore 14,00;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. 50;

O R D I N A

1. la riapertura delle attività del locale mercato settimanale del Capoluogo del venerdì, per tutti i settori merceologici, a far data dal 22.05.2020 e fino a nuova diversa disposizione, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali individuati con i provvedimenti di cui in premessa, da intendersi totalmente richiamati e parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. ai relativi operatori di attenersi nell'esercizio della loro attività alle seguenti condizioni:
 - a) il banco dovrà essere gestito seguendo i protocolli "anti contagio" per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle regole fissate al DPCM del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;
 - b) prima dell'accesso al luogo di lavoro l'operatore si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea e si munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che verrà richiesto dagli organi di controllo;
 - c) durante la fase di vendita l'operatore dovrà scrupolosamente osservare la permanenza della distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. Dovranno essere indicate sia le entrate che le uscite al banco di mercato e andrà effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;
 - d) dovrà obbligatoriamente venire usata la mascherina protettiva ed i guanti per l'accesso all'area mercatale, sia da parte degli operatori che degli utenti;
 - e) l'operatore dovrà mettere a disposizione della clientela dispenser con gel igienizzante e predisporre materiale informativo sul rispetto delle misure di igiene;
 - f) gli operatori che si presenteranno per la spunta di eventuali posti liberi dovranno essere muniti di quanto previsto per gli operatori con posteggio, compresa dichiarazione sul controllo della temperatura corporea;
 - g) la vendita dovrà comunque avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere;

Si raccomanda inoltre agli operatori di prediligere la forma di vendita con servizio e di evitare self-service e qualora il cliente possa o voglia toccare la merce, lo stesso dovrà essere messo in condizioni di sanificare le mani e comunque di avere a disposizione guanti monouso;

Quanto stabilito con la presente Ordinanza è da considerarsi come parte integrante di quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali in materia di contenimento del virus Covid - 19 che devono essere rispettate anche se non previste nel presente atto;

D I S P O N E

- il divieto di transito e di sosta per tutti gli autoveicoli fatta eccezione per quelli degli operatori, in via dei Giardini e piazza del Mercato (area camper) dalle ore 06,30 alle ore 14,00, tutti i venerdì a far data dal 22.05.2020;
- DI DARE adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.apecchio.ps.it;
- CHE COPIA della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania;
 - Comando Stazione Carabinieri di Apecchio;

I N C A R I C A

- l'Ufficio Tecnico Comunale per l'apposizione della prescritta segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
- il Servizio Unico Intercomunale della Polizia Locale Associata di Urbania e la Forza Pubblica in generale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

A V V E R T E

- 1) qualora uno o più operatori commerciali si rendessero responsabili di situazioni di assembramento, di mancato rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il protocollo regionale e la presente ordinanza, gli stessi verranno immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa per mesi 1 (uno) con decorrenza immediata;
- 2) qualora quanto detto al precedente punto 1) coinvolgesse molti operatori commerciali e/o l'assembramento fosse tale da mettere in pericolo la salute della collettività si potrà procedere alla sospensione del mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari;
- 3) resta quindi vietata ogni forma di assembramento e devono sempre essere rispettate, sia dagli operatori che dai clienti, la distanza di almeno 1 metro nonché la disposizione relativa all'utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi;

- 4) non sono previsti contingentamenti numerici per l'accesso all'area del mercato ma è fatto obbligo di rispettare tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid-19;
- 5) che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19 del 25/03/2020, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
- 6) per chiunque accede o transita nell'area del mercato è fatto obbligo dell'utilizzo della mascherina chirurgica; l'obbligo vige anche per i bambini di età superiore ai 6 anni art. 3 comma 2 del DPCM del 26 aprile 2020. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 24/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Apecchio, li 20.05.2020



Il Sindaco
(Vittorio Alberto Nicolucci),